

N. **3671-bis-3609-3884-A**

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

n. **3671-bis**

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ORLANDO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(GUIDI)

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di
impresa e dell'insolvenza

*(Testo risultante dallo stralcio dell'articolo 15 del disegno di legge n. 3671, deliberato
dall'Assemblea il 18 maggio 2016)*

E

PROPOSTE DI LEGGE

n. **3609**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI
FABBRI, PAGANI, MONTRONI

Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di
diritti del fallito nella procedura fallimentare

Presentata il 15 febbraio 2016

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 26 gennaio 2017, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 3671-bis. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 3609 e 3884 si vedano i relativi stampati.

n. 3884, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FANUCCI, LUCIANO AGOSTINI, ALBANELLA, ALBINI, AMODDIO, ANTEZZA, ANZALDI, ARLOTTI, BARGERÒ, BARUFFI, BATTAGLIA, BAZOLI, BECATTINI, BENI, BERGONZI, BERRETTA, BOCCUZZI, PAOLA BOLDRINI, BOLOGNESI, BONACCORSI, BONOMO, BORGHI, BOSSA, BRAGA, PAOLA BRAGANTINI, BRANDOLIN, BRUNO BOSSIO, CANI, CAPELLI, CAPODICASA, CAPONE, CARELLA, CARLONI, CARNEVALI, CARRESCIA, CASATI, CASTRICONE, CAUSI, CENNI, CIMBRO, CIRACÌ, COLANINNO, COPPOLA, COVA, COVELLO, CRIMÌ, CRIVELLARI, DAL MORO, DALLAI, D'ARIENZO, DE MENECH, DELL'ARINGA, MARCO DI MAIO, DI SALVO, MARCO DI STEFANO, D'INCECCO, DONATI, D'OTTAVIO, ERMINI, FABBRI, FAMIGLIETTI, GIANNI FARINA, FEDI, FERRARI, FERRO, FRAGOMELI, FREGOLENT, FUSILLI, GADDA, GIAMPAOLO GALLI, GALPERTI, GARAVINI, GASPARINI, GHIZZONI, GINATO, GIULIANI, GIULIETTI, GNECCHI, GRASSI, GRECO, GUERRA, IACONO, TINO IANNUZZI, IMPEGNO, INCERTI, IORI, LA MARCA, LACQUANTI, LIBRANDI, LODOLINI, PATRIZIA MAESTRI, MAGORNO, MALISANI, MALPEZZI, MANCIULLI, MANFREDI, MANZI, MARANTELLI, MARCHETTI, MARCHI, MARIANI, MARROCU, PIERDOMENICO MARTINO, MASSA, MATTIELLO, MAZZOLI, MELILLA, MELILLI, MINNUCCI, MOGNATO, MONGIELLO, MONTRONI, MORANI, MORASSUT, MORETTO, MOSCATT, MURA, NARDI, NARDUOLO, OLIVERIO, PAGANI, PALMA, PARRINI, PASTORELLI, PATRIARCA, PELUFFO, PIAZZONI, GIORGIO PICCOLO, PILOZZI, PREZIOSI, RAGOSTA, RAMPI, RIBAUDO, ROMANINI, ROSTELLATO, ROTTA, RUBINATO, SANGA, SANI, FRANCESCO SANNA, GIOVANNA SANNA, SANNICANDRO, SBROLLINI, SCANU, SCHIRÒ, SENALDI, SGAMBATO, TACCONI, TARTAGLIONE, TERROSI, TIDEI, TULLO, VALIANTE, VAZIO, VENITTELLI, VERINI, VICO, VIGNALI, VILLECCO CALIPARI, ZAN, ZANIN, ZAPPULLA, ZARDINI, ZOGGIA

Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Presentata l'8 giugno 2016

(Relatori: **BAZOLI** e **ERMINI**)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3671-*bis* e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge all'esame – nel presupposto che, a seguito dello stralcio dell'articolo 15, il riferimento al riordino dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi contenuto all'articolo 1, comma 1, sia espunto – reca un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo in quanto, mediante il conferimento di una delega al Governo, è volto all'attuazione di una riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, e, in particolare, delle procedure concorsuali, della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento e del sistema dei privilegi e delle garanzie;

sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:

con riferimento alla formulazione delle norme di delega, esse sono in via generale ben strutturate e individuano chiaramente l'oggetto, le procedure, i principi generali e i principi e criteri direttivi specifici per ogni singolo ambito di esercizio della delega stessa. Fa eccezione, in relazione alla definizione dell'oggetto, la disposizione contenuta all'articolo 1, comma 2, che – con una formulazione che rischia di dilatare l'orizzonte discrezionale del Governo e della quale andrebbe chiarita la portata normativa – assegna al Governo il compito di curare « il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, e adottando le opportune disposizioni transitorie ». Sotto il profilo della formulazione dei principi e dei criteri di delega, fanno invece eccezione i principi e i criteri direttivi contenuti all'articolo 6, comma 1, lettere *o*) e *p*) sulla riforma della procedura di concordato preventivo e i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *e*), sulla revisione del sistema delle garanzie non possessorie, che risultano formulati in termini generici, fino a coincidere con l'oggetto della delega;

in relazione ai termini per l'esercizio della delega, il disegno di legge, all'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di sessanta giorni, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta « tecnica dello scorrimento », che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si segnala che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione nei propri pareri, ha sempre segnalato che « appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle

integrative e correttive, rinunciando alla “tecnica dello scorrimento” » e che, in numerose recenti circostanze, a seguito dell’espressione di rilievi in tal senso, sono stati approvati emendamenti volti a prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi, pena l’inefficacia della delega e l’invalidità dei decreti adottati. Nel caso di specie, peraltro, la norma risulterebbe inapplicabile dal momento che il medesimo comma 3, al secondo periodo, individua in modo univoco il termine per la trasmissione degli schemi alle Camere, fissato « entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l’esercizio della delega », e precisa che il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari va reso entro trenta giorni, escludendo così la possibilità che il termine per l’espressione del parere parlamentare possa scadere negli ultimi trenta giorni per l’esercizio della delega o successivamente;

sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:

il disegno di legge, all’articolo 4, comma 1, lettera a), delega il Governo ad attribuire la competenza in materia di « procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale », ad un’apposita « sezione specializzata degli organismi di composizione della crisi, previsti dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, con opportuni adattamenti »; in proposito, ove si dovesse rendere necessario intervenire anche sul citato regolamento, si ricorda che, secondo i costanti indirizzi del Comitato, l’incidenza, ad opera di una fonte di rango primario, su una disciplina oggetto di fonte normativa di rango subordinato, integra una modalità di produzione legislativa che non appare conforme alle esigenze di coerente utilizzo delle fonti, in quanto può derivarne l’effetto secondo cui atti non aventi forza di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera e), della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

infine, il disegno di legge risulta corredato sia della relazione sull’analisi tecnico normativa (ATN) sia dell’analisi sull’impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall’articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

anche al fine di circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato, si chiarisca la portata normativa della disposizione contenuta all’articolo 1, comma 2, in particolare là dove assegna al Governo il compito di riformulare o coordinare con le disposizioni attuative della delega anche « norme non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega »;

per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 3, si valuti la soppressione dell'ultimo periodo, che consente il ricorso alla « tecnica dello scorrimento » del termine per l'esercizio della delega, anche in considerazione del fatto che la predetta disposizione – stante il disposto del secondo periodo del medesimo comma – risulta di fatto inapplicabile.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa, all'articolo 4, comma 1, lettera a), la Commissione dovrebbe verificare se, come sembrerebbe, sia necessario intervenire esclusivamente sulla legge n. 3 del 2012; qualora si rendesse necessario, invece, intervenire anche sul regolamento n. 202 del 2014, valuti la Commissione l'opportunità di autorizzare espressamente il Governo ad introdurvi le opportune modifiche;

al fine di circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato, si dovrebbero infine specificare i principi e i criteri direttivi contenuti all'articolo 6, comma 1, lettere o) e p), e all'articolo 11, comma 1, lettera e), che risultano formulati in termini generici, fino a coincidere con l'oggetto della delega.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3671-*bis* Governo, recante « Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza »;

considerato che il provvedimento in esame presso la II Commissione risulta dallo stralcio del disegno di legge C. 3671, deliberato dall'Assemblea il 18 maggio 2016, contenente una ampia delega per la riforma delle disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza;

preso atto che lo stralcio ha avuto ad oggetto la disposizione recata all'articolo 15 del C. 3671 – relativa all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, con successiva assegnazione alla Commissione Attività produttive del C. 3671-*ter*;

rilevato che il provvedimento, anche a seguito delle modifiche apportate in sede referente, presenta profili innovativi di riforma delle procedure concorsuali;

valutato, in particolare, che l'articolo 1, non modificato presso la Commissione di merito, delega il Governo ad emanare – entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge – uno o più decreti legislativi (comma 1) per riformare: le procedure concorsuali (R.D. n. 267 del 1942, cosiddetta Legge fallimentare); la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012); l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (decreto legislativo n. 270 del 1999, cosiddetto Prodi-*bis*; decreto-legge n. 347 del 2003, cosiddetto decreto Marzano); il sistema dei privilegi e delle garanzie;

considerato che, a seguito dello stralcio, i principi e criteri di delega relativi all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi testé richiamata dal comma 1 dell'articolo 1, sono ora contenuti nella parte del disegno di legge all'esame della Commissione Attività produttive (C. 3671-*ter*);

rilevato poi che il comma 3 del medesimo articolo 1 del provvedimento in esame, nel delineare il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega – oltre a prevedere la proposta del Ministro della giustizia, il concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e il parere delle competenti commissioni parlamentari – continua a fare riferimento, nonostante lo stralcio, al riordino dell'amministrazione delle grandi imprese in crisi, per il quale richiede che la proposta venga dal Ministro dello sviluppo economico;

valutata dunque l'opportunità – a seguito dello stralcio – di eliminare dal testo dell'articolo 1 del C. 3671-*bis* ogni riferimento alla riforma dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese

(comma 1) e alle conseguenti competenze del Ministro dello sviluppo economico (comma 3);

rilevato poi che il richiamato articolo 1, al medesimo comma 3, terzo periodo, prevede, quanto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni antecedenti lo spirare del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di 60 giorni (cosiddetta « tecnica dello scorrimento »);

richiamata in proposito l'opportunità di valutare – anche alla luce dell'orientamento a più riprese espresso dal Comitato della legislazione in proposito – la correttezza di tale richiamata « tecnica dello scorrimento » del termine della delega, tenuto conto dell'esigenza di individuare un termine certo per il suo esercizio;

preso atto poi che l'articolo 11 – non modificato nel corso dell'esame in Commissione Giustizia – detta i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema della garanzie reali mobiliari, in particolare attraverso l'introduzione nell'ordinamento di una garanzia reale mobiliare di natura non possessoria (comma 1, lettera a));

osservato al riguardo che il pegno mobiliare non possessorio è già stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2016;

preso atto, quanto alle competenze legislative costituzionalmente definite, che la riforma delle procedure di insolvenza è riconducibile alla materia « ordinamento civile », di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

esprime,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) ai commi 1 e 3, primo periodo, dell'articolo 1, si valuti la possibilità – a seguito dello stralcio – di eliminare dal testo ogni riferimento alla riforma dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e alle conseguenti competenze del Ministro dello sviluppo economico;

b) al comma 3, terzo periodo, del medesimo articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di valutare la correttezza della « tecnica dello scorrimento » del termine della delega, tenuto conto dell'esigenza di individuare un termine certo per il suo esercizio;

c) all'articolo 11, comma 1, lettera a), valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il testo con quanto già previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2016 (convertito nella legge di conversione 30 giugno 2016, n. 119), in materia di pegno mobiliare non possessorio.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 3671-*bis*, recante « Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza », nel testo risultante dallo stralcio dell'articolo 15 del disegno di legge n. 3671, deliberato dall'Assemblea il 18 maggio 2016, e come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, nonché le abbinare proposte di legge;

evidenziato come il disegno di legge costituisca uno degli interventi di riforma più importanti dell'intera legislatura, atteso da molti anni dagli studiosi e dagli operatori del settore, considerato che la cornice giuridica della disciplina fallimentare, risalente ormai al 1942, risulta ormai superata nell'attuale contesto economico, sociale e giuridico;

rilevato inoltre come il disegno di legge costituisca il primo vero intervento legislativo di natura organica in un settore tanto cruciale dell'ordinamento, in quanto i numerosi interventi operati in tale ambito hanno per lo più avuto natura episodica ed emergenziale, e sono dunque risultati parziali, frammentari e scarsamente sistematici;

sottolineato come il provvedimento ribalti la prospettiva delle procedure concorsuali, al fine di introdurre in tale disciplina strumenti che assicurino maggiore flessibilità nello svolgimento delle procedure stesse, in modo da consentire il più possibile la continuità dell'attività d'impresa, valorizzando a tal fine gli strumenti transattivi, non solo nei confronti della generalità dei creditori e delle banche, ma anche nei confronti dell'Erario;

rilevato, a tale ultimo proposito, come la cattiva gestione delle crisi d'impresa, laddove conduca al fallimento dell'impresa stessa, possa determinare un danno anche per la tutela degli interessi erariali relativi alla riscossione dei tributi e come l'introduzione di elementi di flessibilità nelle decisioni dell'Erario relativamente alle procedure concorsuali possa invece consentire di migliorare il tasso di riscossione delle somme dovute dai soggetti sottoposti alle stesse procedure;

richiamata la particolare rilevanza del criterio di delega, recato dall'articolo 2, che prevede l'eliminazione della procedura fallimentare e la sua sostituzione con quella di liquidazione giudiziale, superando in tal modo opportunamente un'impostazione terminologica e giuridica ormai non più attuale;

evidenziata altresì l'importanza, nell'ambito del medesimo articolo 2, delle previsioni di delega che stabiliscono la creazione di un albo

nazionale dei soggetti abilitati a svolgere funzioni di gestione e controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, colmando in tal modo una lacuna piuttosto grave del sistema vigente;

segnalata inoltre la rilevanza, nel quadro degli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, dell'introduzione, prevista dall'articolo 4 del disegno di legge, di una fase preventiva di « allerta », volta all'emersione precoce della crisi d'impresa e a una sua risoluzione assistita, la quale si situa in un momento precedente rispetto all'emergere di una vera e propria crisi di liquidità dell'impresa, ed è finalizzata a evitare che la situazione aziendale possa deteriorarsi ulteriormente fino a pregiudicarne definitivamente la sopravvivenza economica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si provveda a definire misure volte a garantire la più ampia flessibilità, da parte dell'Erario, relativamente a tutte le procedure concorsuali nelle quali si registrino crediti tributari, utilizzando un approccio duttile che consenta di realizzare la massima efficacia dell'attività di riscossione dei tributi, così da consentire la migliore salvaguardia dei crediti erariali;

e con la seguente osservazione:

con riferimento all'introduzione, prevista dall'articolo 4 del disegno di legge, di una fase preventiva di « allerta », volta ad anticipare l'emersione della crisi dell'impresa, si valuti l'opportunità di dettare una clausola generale contenente indici presuntivi e un sistema di classificazioni che assicurino l'ordinata e omogenea attuazione di tale meccanismo di « allerta », definendo in merito precisi criteri di delega, i quali potranno essere valutati anche nel corso dell'esame parlamentare sugli schemi di decreto che saranno adottati in forza della delega stessa.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il testo recante delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (C. 3671-*bis* Governo e abbinate) come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Giustizia;

ricordato che l'articolo 15 del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (C. 3671 Governo) è stato stralciato con deliberazione dell'Assemblea del 18 maggio 2016, e che esso è ora all'esame di questa Commissione quale « Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza » (C. 3671-*ter* Governo) in abbinamento con la proposta di legge recante disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi (C. 865);

sottolineato che il provvedimento di delega elaborato dalla Commissione Giustizia (C. 3671-*bis* Governo e abbinate) conferma l'obiettivo di una riforma organica della disciplina delle procedure di crisi e dell'insolvenza, anche alla luce del regolamento (UE) 2015/848, del 20 maggio 2015, sulle procedure di insolvenza, nonché della raccomandazione della Commissione europea n. 2014/135/UE, del 12 marzo 2014, su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza, e dei principi della *model law* in materia di insolvenza elaborati dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL);

richiamata tra l'altro, in questo contesto, la rilevanza dei principi generali di riforma della disciplina delle procedure concorsuali di cui all'articolo 2 delle disposizioni di delega ove, alla stregua degli emendamenti approvati dalla Commissione Giustizia, si prevede ora, al comma 1, lettera *c*), l'esplicito apporto « delle elaborazioni della scienza aziendalistica » ai fini della definizione dello stato di crisi come probabilità di futura insolvenza, nonché, al comma 1, lettera *g*), la priorità di trattazione di proposte « che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano »;

richiamata, ancora, la rilevanza delle disposizioni di cui all'articolo 4 in materia di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, ove, alla stregua degli emendamenti approvati dalla Commissione Giustizia, si prevede ora che l'esistenza dei fondati indizi della crisi, di cui al comma 1, lettera *b*), vada individuata « secondo parametri corrispondenti a quelli rilevanti ai

fini del riconoscimento delle misure premiali di cui alla lettera *g*) del presente comma », e che la legittimazione alla segnalazione, di cui al comma 1, lettera *c*), faccia riferimento ai creditori pubblici qualificati, prospettando la definizione dell'inadempimento di importo rilevante « sulla base di criteri non assoluti ma relativi, come tali rapportati alle dimensioni dell'impresa »;

richiamata altresì la rilevanza delle disposizioni di cui all'articolo 6 in materia di procedura di concordato preventivo, ove, alla stregua degli emendamenti approvati dalla Commissione Giustizia, si prevede ora, al comma 1, lettera *b*), la definizione dei « casi » di legittimazione del terzo a promuovere detta procedura concordataria nei confronti del debitore che versi in stato di insolvenza « e non di mera crisi »;

sottolineata, in generale ed anche con specifico riferimento alle disposizioni fin qui richiamate, la necessità, nell'esercizio della delega, della più attenta e compiuta analisi d'impatto della regolazione, anche attraverso il confronto con le associazioni imprenditoriali, nonché l'opportunità di scelte di valorizzazione delle competenze di dette associazioni nello sviluppo dell'esperienza degli organismi di composizione della crisi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di eliminare dal provvedimento, in considerazione dello stralcio dal suo impianto dell'articolo 15, i riferimenti alla riforma dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (articolo 1, comma 1) ed alle conseguenti competenze del Ministro dello sviluppo economico (articolo 1, comma 3);

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, in riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), che la segnalazione da parte dell'organismo di composizione della crisi al pubblico ministero dell'esito negativo delle trattative intervenga qualora il mancato raggiungimento di una soluzione concordata tra i creditori ed il debitore sia dovuto ad inerzia o ostruzionismo di quest'ultimo;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare il concetto di « inadeguata risposta » da parte dell'organo amministrativo della società, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), a fronte della quale organi di controllo, revisore contabile e società di revisione sono obbligati a informare tempestivamente dell'esistenza di fondati indizi della crisi il presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale; valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità che detta informativa sia in prima fase indirizzata all'organismo di composizione della crisi;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità che la segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati, di cui all'articolo 4,

comma 1, lettera *c*), sia in prima fase indirizzata agli organi di controllo della società o, in mancanza, al competente organismo di composizione della crisi;

e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di cassare la previsione, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), concernente i « casi » di legittimazione del terzo a promuovere la procedura di concordato preventivo nei confronti del debitore insolvente; in subordine, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare detti « casi », facendo particolare riferimento alla legittimazione del creditore rilevante e/o a proposte e piani capaci di consentire una significativa soddisfazione dei creditori;

f) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare criteri e modalità di composizione dei poteri del tribunale in materia di valutazione e di verifica della fattibilità anche economica del piano concordatario, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *f*), con il giudizio di convenienza economica di competenza dei creditori;

g) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, nell'ambito dei principi e criteri direttivi di delega recati dall'articolo 7 in materia di procedura di liquidazione giudiziale, esplicita deroga per le imprese aventi i requisiti per l'assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria;

h) valuti la Commissione di merito l'opportunità del coordinamento delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), concernenti la previsione dell'introduzione di « una forma di garanzia mobiliare senza spossessamento », con il pegno mobiliare non possessorio già introdotto nell'ordinamento ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59;

i) valuti la Commissione di merito, con riferimento alle disposizioni di cui al nuovo articolo 11-*bis* in materia di garanzie in caso di acquisto di immobili da costruire, l'inserimento fra i principi di delega di principi volti ad agevolare il rilascio della fideiussione di cui all'articolo 2 nonché della polizza assicurativa indennitaria di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005;

l) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare il concetto di « assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale », di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), anche rapportandolo alle dimensioni dell'attività d'impresa, nonché l'opportunità, ancora, di una specifica valutazione d'impatto organizzativo delle soglie, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *f-bis*), individuate per l'estensione dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore;

m) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare quali obblighi a carico degli organi sociali, di cui all'articolo 2486 del codice civile, possano essere sospesi, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *d*), nell'ambito delle misure protettive per procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di accordi di ristrutturazione dei debiti, di accordi di regolazione concordata preventiva della crisi;

n) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, nell'ambito dei principi e criteri direttivi di delega recati dall'articolo 14 in materia di liquidazione coatta amministrativa, specifiche modalità di intervento dell'autorità di vigilanza amministrativa sulle cooperative per la gestione commissariale della fase di crisi.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge Atto Camera n. 3671-bis, recante delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, come risultante al termine dell'esame delle proposte emendative da parte della Commissione di merito;

condivise le finalità del provvedimento, che, anche in considerazione delle numerose sollecitazioni provenienti dall'Unione europea per una complessiva revisione della disciplina delle procedure di insolvenza, intende rendere maggiormente organica e sistematica la normativa che regola le procedure concorsuali;

osservato, per quanto attiene ai profili che incidono su materie di competenza della Commissione, che l'articolo 4, nell'ambito dei principi e dei criteri direttivi della delega legislativa relativa all'introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare l'emersione anticipata della crisi, impone ai creditori pubblici qualificati, agli enti previdenziali e agli agenti della riscossione delle imposte, l'obbligo, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono, di segnalare immediatamente, agli organi di controllo della società e, in ogni caso, al presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l'imprenditore ha sede, il perdurare di inadempimenti di importo rilevante;

rilevato che l'articolo 7, comma 7, del provvedimento stabilisce che la disciplina degli effetti sui rapporti di lavoro subordinato della procedura di liquidazione giudiziale, che dovrebbe sostituire l'attuale istituto del fallimento, sia coordinata con la legislazione vigente in materia di diritto del lavoro per quanto concerne il licenziamento, le forme assicurative e di integrazione salariale, il trattamento di fine rapporto e le modalità di insinuazione al passivo;

considerato che l'articolo 10 stabilisce che, in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 1, il Governo proceda al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi, con l'obiettivo di ridurre le ipotesi di privilegio generale o speciale, con particolare riguardo ai privilegi

retentivi, eliminando quelle non più attuali rispetto al tempo in cui sono state introdotte e adeguando in conformità l'ordine delle cause legittime di prelazione;

osservato, a tale riguardo, che gli articoli 2751-*bis*, 2753 e 2754 del codice civile prevedono un privilegio generale sui beni mobili per i crediti per retribuzioni e indennità dovute per lavoro dipendente e per i contributi dovuti dal datore di lavoro;

ritenuto che tali ipotesi di privilegio debbano essere mantenute anche a seguito del riordino e della revisione prefigurati dall'articolo 10, in considerazione della particolare meritevolezza degli interessi tutelati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare espressamente che nell'ambito del riordino e della revisione del sistema dei privilegi, di cui all'articolo 10, non si intervenga per ridurre i privilegi generali sui mobili relativi ai crediti per retribuzioni e contributi di cui agli articoli 2751-*bis*, 2753 e 2754 del codice civile e sia garantito almeno il mantenimento della loro attuale collocazione nell'ordine delle cause legittime di prelazione.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

PARERE FAVOREVOLE.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3671-BIS

—

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Oggetto della delega al Governo e procedure per l'esercizio della stessa).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui alla medesima legge, uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, **per il riordino dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e delle misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39**, nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo tiene conto della normativa dell'Unione europea e in particolare del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, sulle procedure di insolvenza, della raccomandazione n. 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014, nonché dei principi della *model law* elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); cura altresì il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Oggetto della delega al Governo e procedure per l'esercizio della stessa).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui alla medesima legge, uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie.

2. *Identico.*

non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, e adottando le opportune disposizioni transitorie.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e, **quanto al riordino dell'amministrazione delle grandi imprese in crisi, del Ministro dello sviluppo economico**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Essi sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale i decreti possono essere comunque emanati. Il termine per l'esercizio della delega è prorogato di sessanta giorni quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente.

ART. 2.

(Principi generali).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo provvede a riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali attenendosi ai seguenti principi generali:

a) sostituire il termine « fallimento » e i suoi derivati con espressioni **equivalenti, quali « insolvenza » o « liquidazione giudiziale »**, adeguando dal punto di vista lessicale anche le relative disposizioni penali, ferma restando la continuità delle fattispecie criminose;

b) eliminare l'ipotesi della dichiarazione di fallimento d'ufficio, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Essi sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale i decreti possono essere comunque emanati. Il termine per l'esercizio della delega è prorogato di sessanta giorni quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente.

ART. 2.

(Principi generali).

1. *Identico:*

a) sostituire il termine « fallimento » e i suoi derivati con **l'espressione « liquidazione giudiziale »**, adeguando dal punto di vista lessicale anche le relative disposizioni penali, ferma restando la continuità delle fattispecie criminose;

b) *identica;*

c) introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, mantenendo l'attuale nozione di insolvenza di cui all'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

d) adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, in conformità all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo, prevedendo la legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, ammettendo l'iniziativa del pubblico ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza, specificando la disciplina delle misure cautelari, con attribuzione della relativa competenza anche alla corte di appello, e armonizzando il regime delle impugnazioni, con particolare riguardo all'efficacia delle pronunce rese avverso i provvedimenti di apertura della procedura di liquidazione giudiziale ovvero di omologazione del concordato;

e) assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici, disciplinando distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all'apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive e oggettive e in particolare assimilando il trattamento dell'imprenditore che dimostri di rivestire un profilo dimensionale inferiore a parametri predefiniti, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, a quello riservato a debitori civili, professionisti e consumatori, di cui all'articolo 9 della presente legge;

f) recepire, ai fini della disciplina della competenza territoriale, la nozione di

c) introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, **anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica**, mantenendo l'attuale nozione di insolvenza di cui all'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

« centro degli interessi principali del debitore » definita dall'ordinamento dell'Unione europea;

g) dare priorità di trattazione, fatti salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un'idonea soluzione alternativa;

h) uniformare e semplificare, in raccordo con le disposizioni sul processo civile telematico, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;

g) dare priorità di trattazione, fatti salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, **purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purché la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano**, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un'idonea soluzione alternativa;

h) *identica*;

h-bis) prevedere che la notificazione nei confronti del debitore, che sia un professionista o un imprenditore, degli atti delle procedure concorsuali e, in particolare, dell'atto che dà inizio al procedimento di accertamento dello stato di crisi abbia luogo obbligatoriamente all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti; prevedere che, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, per causa imputabile al destinatario, non è possibile o non ha esito positivo, copia degli atti da notificare sia inserita nell'area del sito *internet* della società Infocamere Scpa riservata al debitore; individuare le modalità con cui il debitore può accedere alla predetta area riservata nonché il termine che deve decorrere dall'inserimento degli atti ai fini del perfezionamento della notificazione senza altra formalità; prevedere che, al fine di consentire che le notificazioni abbiano luogo con modalità telematiche, l'imprenditore sia tenuto a mantenere attivo l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC per un anno decorrente dalla data della cancellazione dal registro delle imprese;

i) ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure;

l) riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi, al fine di favorirne il superamento, in coerenza con i princìpi stabiliti dalla presente legge;

m) assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, con adeguamento degli organici degli uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata:

1) attribuendo ai tribunali sede delle sezioni specializzate in materia di impresa la competenza sulle procedure concorsuali e sulle cause che da esse derivano, relative alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione;

2) mantenendo invariati i vigenti criteri di attribuzione della competenza per le procedure di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista e dell'imprenditore in possesso del profilo dimensionale ridotto di cui alla lettera *e*);

3) individuando tra i tribunali esistenti, sulla base di parametri quantitativi, quali piante organiche, flussi delle procedure concorsuali e numero di imprese iscritte nel registro delle imprese, quelli competenti alla trattazione delle procedure concorsuali relative alle imprese diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2);

i) *identica*;

l) *identica*;

m) *identico*:

1) *identico*;

2) *identico*;

3) individuando tra i tribunali esistenti, quelli competenti alla trattazione delle procedure concorsuali relative alle imprese diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2), sulla base di **criteri oggettivi e omogenei basati sui seguenti indicatori**:

3.1) il numero dei giudici professionali previsti nella pianta organica di ciascun tribunale, da valutare in relazione ai limiti dimensionali previsti ai fini della costituzione di una sezione che si occupi in via esclusiva della materia;

3.2) il numero delle procedure concorsuali sopravvenute nel corso degli ultimi cinque anni;

n) istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione;

o) armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento nella Carta sociale europea, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, e nella direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, nonché nella direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, lettera n), è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione **della proiezione, per l'anno 2017**, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della

3.3) il numero delle procedure concorsuali definite nel corso degli ultimi cinque anni;

3.4) la durata delle procedure concorsuali nel corso degli ultimi cinque anni;

3.5) il rapporto tra gli indicatori di cui ai numeri 3.2), 3.3) e 3.4) e il corrispondente dato medio nazionale riferito alle procedure concorsuali;

3.6) il numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese;

3.7) la popolazione residente nel territorio compreso nel circondario del tribunale, ponendo questo dato in rapporto con l'indicatore di cui al numero 3.6);

n) istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, **costituiti anche in forma associata o societaria**, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione;

o) *identica.*

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, lettera n), è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2017-2019**, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripar-

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

CAPO II

PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI CRISI E DELL'INSOLVENZA

ART. 3.

(Gruppi di imprese).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene, per la disciplina della crisi e dell'insolvenza dei gruppi di imprese, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una definizione di gruppo di imprese modellata sulla nozione di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e seguenti nonché di cui all'articolo 2545-*septies* del codice civile, corredata della presunzione semplice di assoggettamento a direzione e a coordinamento in presenza di un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

b) prescrivere specifici obblighi dichiarativi nonché il deposito del bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, a carico delle imprese appartenenti a un gruppo, a scopo di informazione sui legami di gruppo esistenti, in vista del loro assoggettamento a procedure concorsuali;

c) attribuire all'organo di gestione della procedura il potere di richiedere alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo, nonché di richiedere alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote a esse intestate;

d) prevedere per le imprese, in crisi o insolventi, del gruppo sottoposte alla giurisdizione dello Stato italiano la facoltà di

tire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2017**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

CAPO II

PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI CRISI E DELL'INSOLVENZA

ART. 3.

(Gruppi di imprese).

Identico.

proporre con unico ricorso domanda di omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, di ammissione al concordato preventivo o di liquidazione giudiziale, ferma restando in ogni caso l'autonomia delle rispettive masse attive e passive, con predeterminazione del criterio attributivo della competenza, ai fini della gestione unitaria delle rispettive procedure concorsuali, ove le imprese abbiano la propria sede in circoscrizioni giudiziarie diverse;

e) stabilire obblighi reciproci di informazione e di collaborazione tra gli organi di gestione delle diverse procedure, nel caso in cui le imprese insolventi del gruppo siano soggette a separate procedure concorsuali, in Italia o all'estero;

f) stabilire il principio di postergazione del rimborso dei crediti di società o di imprese appartenenti allo stesso gruppo, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 2467 del codice civile, fatte salve deroghe dirette a favorire l'erogazione di finanziamenti in funzione o in esecuzione di una procedura di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti.

2. Nell'ipotesi di gestione unitaria della procedura di concordato preventivo di gruppo devono essere previsti:

a) la nomina di un unico giudice delegato e di un unico commissario giudiziale e il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia;

b) la contemporanea e separata votazione dei creditori di ciascuna impresa;

c) gli effetti dell'eventuale annullamento o risoluzione della proposta unitaria omologata;

d) l'esclusione dal voto delle imprese del gruppo che siano titolari di crediti nei confronti delle altre imprese assoggettate alla procedura;

e) gli effetti dell'eventuale annullamento o risoluzione della proposta unitaria omologata;

f) i criteri per la formulazione del piano unitario di risoluzione della crisi del gruppo, eventualmente attraverso operazioni contrattuali e riorganizzative intra-gruppo funzionali alla continuità aziendale e al migliore soddisfacimento dei creditori, fatta salva la tutela in sede concorsuale per i soci e per i creditori delle singole imprese nonché per ogni altro controinteressato.

3. Nell'ipotesi di gestione unitaria della procedura di liquidazione giudiziale di gruppo devono essere previsti:

a) la nomina di un unico giudice delegato e di un unico curatore, ma di distinti comitati dei creditori per ciascuna impresa del gruppo;

b) un criterio di ripartizione proporzionale dei costi della procedura tra le singole imprese del gruppo;

c) l'attribuzione al curatore, anche nei confronti di imprese non insolventi del gruppo, del potere di:

1) azionare rimedi contro operazioni antecedenti l'accertamento dello stato di insolvenza e dirette a spostare risorse a un'altra impresa del gruppo, in danno dei creditori;

2) esercitare le azioni di responsabilità di cui all'articolo 2497 del codice civile;

3) promuovere la denuncia di gravi irregolarità gestionali nei confronti degli organi di amministrazione delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale;

4) nel caso in cui ravvisi l'insolvenza di imprese del gruppo non ancora assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, segnalare tale circostanza agli organi di amministrazione e di controllo ovvero promuovere direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di dette imprese;

d) la disciplina di eventuali proposte di concordato liquidatorio giudiziale, in conformità alla disposizione dell'articolo 7, comma 10, lettera *d*).

ART. 4.

(Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo disciplina l'introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuire la competenza a un'apposita sezione specializzata degli organismi di composizione della crisi, previsti dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, con opportuni adattamenti;

ART. 4.

(Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi).

1. *Identico:*

0a) individuare i casi in cui le procedure di cui al presente articolo non trovano applicazione, in particolare prevedendo che non si applichino alle società quotate in borsa o in altro mercato regolamentato e alle grandi imprese come definite dalla normativa dell'Unione europea;

a) attribuire la competenza **ad assistere il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi** a un'apposita sezione specializzata degli organismi di composizione della crisi, previsti dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, con opportuni adattamenti; **prevedere che l'organismo di composizione della crisi scelto dal debitore, su istanza di quest'ultimo, affidi a un esperto scelto tra soggetti forniti di adeguata professionalità nella gestione delle crisi d'impresa, iscritti presso l'organismo stesso, l'incarico di addivenire a una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro un congruo termine, prorogabile solo a seguito di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a sei mesi; precisare le condizioni in base alle quali gli atti istruttori della procedura possano essere utilizzati nell'eventuale fase giudiziale; prevedere che l'organismo di composizione della crisi dia immediata comunicazione ai creditori pubblici qualificati, di cui alla lettera c) del presente comma, dell'avvenuta presentazione dell'istanza di cui alla presente lettera; prevedere che l'organismo**

b) porre a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare direttamente il competente organismo di composizione della crisi;

c) imporre a creditori qualificati, come l'Agenzia delle entrate, gli agenti della riscossione delle imposte e gli enti previdenziali, l'obbligo, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari, di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società o, in mancanza, al competente organismo di composizione della crisi il perdurare di inadempimenti di importo rilevante, **coordinando detti obblighi con quelli di informazione e di vigilanza spettanti alla CONSOB**;

di composizione della crisi, non oltre la scadenza del termine di cui alla presente lettera, verifichi se è stata raggiunta una soluzione concordata tra il debitore e i creditori e, in caso negativo, ne dia segnalazione al pubblico ministero presso il tribunale competente per il luogo in cui il debitore ha sede;

b) porre a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, **ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni**, l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi, **da individuare secondo parametri corrispondenti a quelli rilevanti ai fini del riconoscimento delle misure premiali di cui alla lettera g)**, e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare **tempestivamente il presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l'imprenditore ha sede**;

c) imporre a creditori **pubblici** qualificati, **tra cui in particolare** l'Agenzia delle entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione delle imposte, l'obbligo, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari **o per i quali procedono**, di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e, **in ogni caso, al presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l'imprenditore ha sede**, il perdurare di inadempimenti di importo rilevante; **definire l'inadempimento di importo rilevante sulla base di criteri non assoluti ma relativi, come tali rapportati alle dimensioni dell'impresa, che considerino, in particolare, l'importo non versato delle imposte o dei contributi previdenziali autodichiarati o definitivamente accertati e, in ogni caso, siano tali da assicurare l'anticipata e tempestiva emersione della crisi in relazione a tutte le imprese soggette alle procedure di cui al presente articolo; prevedere che il creditore pubblico qualificato dia immediato avviso al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rile-**

d) stabilire che l'organismo di composizione della crisi, a seguito delle segnalazioni ricevute **o su istanza del debitore**, convochi immediatamente, in via riservata e confidenziale, il debitore medesimo nonché, ove si tratti di società dotata di organi di controllo, anche i componenti di questi ultimi, al fine di individuare nel più breve tempo possibile, previa verifica della situazione patrimoniale, economica e finanziaria esistente, le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi;

e) prevedere che l'organismo di composizione della crisi, su istanza del debitore, anche all'esito dell'audizione di cui alla lettera *d)*, affidi a un soggetto scelto tra soggetti forniti di adeguata professionalità nella gestione delle crisi d'impresa, iscritti presso l'organismo stesso, l'incarico di addivenire a una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a sei mesi, precisando altresì le condizioni in base alle quali gli atti istruttori della procedura possono essere utilizzati nell'eventuale fase giudiziale;

vante di cui alla presente lettera e che effettuerà la segnalazione agli organi di controllo della società e al presidente della sezione specializzata in materia di impresa qualora, entro i successivi tre mesi, il debitore non abbia attivato il procedimento di composizione assistita della crisi o non abbia estinto il debito o non abbia raggiunto un accordo con il creditore pubblico qualificato o non abbia chiesto l'ammissione ad una procedura concorsuale; tipizzare altresì le segnalazioni che la cancelleria del giudice civile o penale deve inviare al presidente della sezione specializzata in materia di impresa; prevedere le precauzioni, anche sul piano organizzativo e tecnologico, che consentano di secretare le segnalazioni di cui alla presente lettera;

d) stabilire che **il presidente della sezione specializzata in materia di impresa**, a seguito delle segnalazioni ricevute, convochi immediatamente, in via riservata e confidenziale **e, ove occorra, anche in luoghi diversi dall'ufficio giudiziario**, il debitore medesimo nonché, ove si tratti di società dotata di organi di controllo, anche i componenti di questi ultimi, al fine di individuare nel più breve tempo possibile, previa verifica della situazione patrimoniale, economica e finanziaria esistente, le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi;

e) prevedere che **il presidente della sezione specializzata in materia di impresa o un giudice da lui delegato**, anche all'esito dell'audizione di cui alla lettera *d)* **del presente comma**, affidi a un esperto iscritto all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *n)*, l'incarico di individuare le misure idonee a superare la crisi, anche mediante un accordo tra il debitore e i creditori, fissando un congruo termine entro il quale le medesime misure devono essere pienamente attuate al fine di evitare l'aggravamento della situazione debitoria; prevedere che il termine possa essere prorogato solo a seguito di significativi progressi nell'attuazione delle misure e, in ogni caso, per un tempo complessivamente non superiore a sei mesi; prevedere che, scaduto il termine assegnato, il giudice,

f) consentire al debitore di chiedere al giudice l'adozione, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, delle misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso, disciplinandone durata, effetti, regime di pubblicità, competenza a emetterle e revocabilità, anche d'ufficio in caso di atti in frode ai creditori;

g) prevedere misure premiali per l'imprenditore che ricorra tempestivamente alla procedura e ne favorisca l'esito positivo e misure sanzionatorie per l'imprenditore che ingiustificatamente la ostacoli o non vi ricorra, pur in presenza dei relativi presupposti, ivi compresa l'introduzione di un'ulteriore fattispecie di bancarotta semplice ai sensi degli articoli 217 e 224 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

sulla base di un'aggiornata relazione dell'esperto incaricato ai sensi della presente lettera, verifichi la piena attuazione delle misure idonee a superare la crisi e, in caso negativo, disponga la pubblicazione della predetta relazione nel registro delle imprese; precisare altresì le condizioni in base alle quali gli atti istruttori della procedura possono essere utilizzati nell'eventuale fase giudiziale;

f) consentire al debitore **che abbia presentato l'istanza di cui alla lettera a) o che sia stato convocato ai sensi della lettera d)** di chiedere **alla sezione specializzata in materia di impresa** l'adozione, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, delle misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso, disciplinandone durata, effetti, regime di pubblicità, competenza a emetterle e revocabilità, anche d'ufficio in caso di atti in frode ai creditori **o quando il soggetto esperto nella gestione delle crisi di impresa incaricato ai sensi della lettera e) riferisce che non vi è possibilità di addivenire ad una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi nell'attuazione delle misure idonee a superare la crisi medesima;**

g) prevedere misure premiali, **sia di natura patrimoniale sia in termini di responsabilità personale, in favore dell'imprenditore che ha tempestivamente proposto l'istanza di cui alla lettera a) o che ha tempestivamente chiesto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o proposto un concordato preventivo o proposto ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale; includere tra le misure premiali in termini di responsabilità personale la causa di non punibilità per il delitto di bancarotta semplice e per gli altri reati previsti dalla legge fallimentare, quando hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'articolo 219, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, un'attenuante ad effetto speciale per gli altri reati, nonché una congrua riduzione degli interessi e delle sanzioni correlati ai debiti fiscali dell'im-**

h) prevedere, in ogni caso, che, non oltre la scadenza del termine di cui alla lettera *e)*, l'organismo di composizione della crisi attesti se l'imprenditore abbia messo in atto le misure idonee a porre rimedio alla crisi e, in caso negativo, ne dia comunicazione al presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l'imprenditore ha sede; stabilire che a tale comunicazione si provveda anche quando l'imprenditore non partecipi, senza giustificato motivo, al procedimento innanzi all'organismo;

i) prevedere che il presidente della sezione specializzata di cui alla lettera *h)* convochi immediatamente l'imprenditore e, quando occorra, affidi a un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'incarico di verificare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa; stabilire che, se dalla relazione depositata dal

presa, fino alla conclusione della medesima procedura; prevedere che il requisito della tempestività ricorre esclusivamente quando il debitore ha proposto una delle predette istanze, entro il termine di sei mesi dal verificarsi di determinati indici di natura finanziaria da individuare considerando, in particolare, il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, l'indice di rotazione dei crediti, l'indice di rotazione del magazzino e l'indice di liquidità;

h) regolare i rapporti tra la procedura di composizione assistita della crisi avviata ai sensi della lettera *a)* e il procedimento dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa, prevedendo, in particolare, che, ricevuta la comunicazione dell'organismo di composizione della crisi di cui alla predetta lettera *a)*, il creditore qualificato sospende la segnalazione al presidente della citata sezione specializzata; prevedere che l'organismo di composizione della crisi dà comunicazione ai creditori pubblici qualificati della conclusione del procedimento iniziato innanzi ad esso; stabilire il termine, adeguatamente contenuto e decorrente dalla data di ricezione della predetta comunicazione o da quando sono decorsi sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di cui alla lettera *a)*, entro il quale il creditore pubblico qualificato effettua la segnalazione di cui alla lettera *c)*, qualora il debitore, prima della scadenza del termine stesso, non abbia avviato la procedura di composizione assistita della crisi o non abbia estinto il debito o non abbia raggiunto un accordo con il creditore pubblico qualificato o non abbia chiesto l'ammissione ad una procedura concorsuale.

Soppressa.

predetto professionista risulta che l'impresa versì in stato di crisi, il presidente assegni un termine per intraprendere le misure idonee a porvi rimedio, decorso inutilmente il quale disponga la pubblicazione della relazione medesima nel registro delle imprese.

ART. 5.

(Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, al fine di incentivare gli accordi di ristrutturazione dei debiti, i piani attestati di risanamento e le convenzioni di moratoria nonché i relativi effetti, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) estendere la procedura di cui all'articolo 182-*septies* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all'accordo di ristrutturazione non liquidatorio o alla convenzione di moratoria conclusi con creditori, anche diversi da banche e intermediari finanziari, rappresentanti almeno il 75 per cento dei crediti di una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee;

b) eliminare o ridurre il limite del 60 per cento dei crediti previsto nell'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ove il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei creditori estranei, di cui al primo comma del citato articolo 182-*bis*, né richieda le misure protettive previste dal sesto comma del medesimo articolo;

c) assimilare la disciplina delle misure protettive degli accordi di ristrutturazione dei debiti a quella prevista per la procedura di concordato preventivo, in quanto compatibile;

d) estendere gli effetti dell'accordo ai soci illimitatamente responsabili, alle medesime condizioni previste nella disciplina del concordato preventivo;

ART. 5.

(Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento).

Identico.

e) prevedere che il piano attestato abbia forma scritta, data certa e contenuto analitico;

f) imporre la rinnovazione delle prescritte attestazioni nel caso di successive modifiche, non marginali, dell'accordo o del piano.

ART. 6.

(Procedura di concordato preventivo).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per il riordino della disciplina della procedura di concordato preventivo, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'inammissibilità di proposte che, in considerazione del loro contenuto sostanziale, abbiano natura essenzialmente liquidatoria;

b) stabilire la legittimazione del terzo a promuovere il procedimento nei confronti del debitore che versi in stato di insolvenza, nel rispetto del principio del contraddittorio e con l'adozione di adeguati strumenti di tutela del debitore, in caso di successivo inadempimento del terzo;

c) procedere alla revisione della disciplina delle misure protettive, specialmente quanto alla durata e agli effetti, prevedendone la revocabilità, su ricorso degli interessati, ove non arrechino beneficio al buon esito della procedura;

d) fissare le modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali e di verifica della fattibilità del piano, nonché determinare l'entità massima dei compensi spettanti ai professionisti incaricati dal debitore, da commisurare proporzionalmente

ART. 6.

(Procedura di concordato preventivo).

1. *Identico:*

a) prevedere **l'ammissibilità** di proposte che abbiano natura liquidatoria **esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori; è assicurato, in ogni caso, il pagamento di almeno il 20 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti chirografari;**

b) stabilire **i casi di** legittimazione del terzo a promuovere il procedimento nei confronti del debitore che versi in stato di insolvenza **e non di mera crisi**, nel rispetto del principio del contraddittorio e con l'adozione di adeguati strumenti di tutela del debitore, in caso di successivo inadempimento del terzo, **ferma restando la disciplina in materia di proposte concorrenti vigente alla data entrata in vigore della presente legge;**

c) *identica;*

d) fissare le modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali e di verifica della fattibilità del piano, nonché determinare l'entità massima dei compensi spettanti ai professionisti incaricati dal debitore, da commisurare proporzionalmente

all'attivo dell'impresa soggetta alla procedura;

e) prevedere la suddivisione obbligatoria dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;

f) determinare i poteri del tribunale, con particolare riguardo alla valutazione della fattibilità del piano, attribuendo anche poteri di verifica in ordine alla realizzabilità economica dello stesso;

g) sopprimere l'adunanza dei creditori, previa regolamentazione delle modalità telematiche per l'esercizio del voto e la formazione del contraddittorio sulle richieste delle parti, nonché adottare un sistema di calcolo delle maggioranze anche « per teste », nell'ipotesi in cui un solo creditore sia titolare di crediti pari o superiori alla maggioranza di quelli ammessi al voto, con apposita disciplina delle situazioni di conflitto di interessi;

h) disciplinare il diritto di voto dei creditori con diritto di prelazione, il cui pagamento sia dilazionato, e dei creditori soddisfatti con utilità diverse dal denaro;

i) integrare la disciplina dei provvedimenti che riguardano i rapporti pendenti, con particolare riferimento: ai presupposti della sospensione e, dopo la presentazione del piano, anche dello scioglimento; al procedimento e al ruolo del commissario giudiziale; agli effetti, in relazione agli esiti possibili della procedura, nonché alla decorrenza e alla durata nell'ipotesi di so-

all'attivo dell'impresa soggetta alla procedura; **prevedere altresì che i crediti dei professionisti sorti in funzione del deposito della domanda, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo del predetto articolo 161 siano prededucibili a condizione che la procedura sia aperta a norma dell'articolo 163 del medesimo regio decreto n. 267 del 1942;**

e) **individuare i casi in cui** la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, è obbligatoria, **prevedendo, in ogni caso, che tale obbligo sussiste in presenza di creditori assistiti da garanzie esterne;**

f) determinare i poteri del tribunale, con particolare riguardo alla valutazione della fattibilità del piano, attribuendo anche poteri di verifica in ordine alla **fattibilità anche economica dello stesso, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale;**

g) *identica;*

h) *identica;*

i) *identica;*

spensione; alla competenza per la determinazione dell'indennizzo e ai relativi criteri di quantificazione;

l) prevedere una più dettagliata disciplina della fase di esecuzione del piano, anche con riguardo agli effetti purgativi e alla deroga alla solidarietà passiva di cui all'articolo 2560 del codice civile, con possibilità per il tribunale di affidare ad un terzo il compito di porre in essere gli atti necessari all'esecuzione della proposta concordataria;

m) riordinare la disciplina della revoca, dell'annullamento e della risoluzione del concordato preventivo, prevedendo la legittimazione del commissario giudiziale a richiedere, su istanza di un creditore, la risoluzione del concordato per inadempimento;

n) stabilire i presupposti per l'estensione degli effetti esdebitatori ai soci illimitatamente responsabili che siano garanti

i-bis) integrare la disciplina del concordato con continuità aziendale, prevedendo:

1) che il piano può contenere, salvo che sia programmata la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per un periodo di tempo anche superiore ad un anno, riconoscendo in tal caso ai predetti creditori il diritto di voto;

2) che tale disciplina si applica anche alla proposta di concordato che preveda la continuità aziendale e nel contempo la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa, a condizione che possa ritenersi, a seguito di una valutazione in concreto del piano, che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale;

3) che tale disciplina si applica anche nei casi in cui l'azienda sia oggetto di contratto di affitto, anche se stipulato anteriormente alla domanda di concordato;

l) identica;

m) identica;

n) identica;

della società, con eventuale distinzione tra garanzie personali e reali;

o) prevedere il riordino e la semplificazione delle varie tipologie di finanziamento alle imprese in crisi;

p) disciplinare il trattamento del credito da imposta sul valore aggiunto nel concordato preventivo privo di transazione fiscale, tenendo conto anche delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, nel caso di procedura riguardante società, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) esplicitare presupposti, legittimazione ed effetti dell'azione sociale di responsabilità e dell'azione dei creditori sociali, in conformità ai principi dettati dal codice civile;

b) imporre agli organi della società il dovere di dare tempestiva attuazione alla proposta omologata, stabilendo che, in caso di comportamenti dilatori od ostruzionistici, l'attuazione possa essere affidata ad un amministratore provvisorio, nominato dal tribunale, dotato dei poteri spettanti all'assemblea ovvero del potere di sostituirsi ai soci nell'esercizio del voto in assemblea, con la garanzia di adeguati strumenti d'informazione e di tutela, in sede concorsuale, dei soci;

c) prevedere che, in caso di operazioni di trasformazione, fusione o scissione poste in essere nel corso della procedura:

1) l'opposizione dei creditori possa essere proposta solo in sede di controllo giudiziale sulla legittimità della domanda concordataria;

2) gli effetti delle operazioni siano irreversibili, anche in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, salvo il

o) prevedere il riordino e la semplificazione delle varie tipologie di finanziamento alle imprese in crisi, **riconoscendo stabilità alla prededuzione dei finanziamenti autorizzati dal giudice nel caso di successiva liquidazione giudiziale o amministrazione straordinaria, salvo il caso di atti in frode ai creditori;**

p) disciplinare il trattamento del credito da imposta sul valore aggiunto nel concordato preventivo **anche in presenza** di transazione fiscale, tenendo conto anche delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea.

2. *Identico.*

diritto al risarcimento dei soci o dei terzi danneggiati, ai sensi degli articoli 2500-*bis* e 2504-*quater* del codice civile;

3) non spetti ai soci il diritto di recesso in conseguenza di operazioni incidenti sull'organizzazione o sulla struttura finanziaria della società.

ART. 7.

(Procedura di liquidazione giudiziale).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina delle procedure di liquidazione giudiziale, il Governo si attiene ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

2. Il Governo adotta misure dirette a rendere più efficace la funzione del curatore:

a) integrando la disciplina sulle incompatibilità tra gli incarichi assunti nel succedersi delle procedure;

b) definendo i poteri di accertamento e di accesso a pubbliche amministrazioni e a banche di dati, per assicurare l'effettività dell'apprensione dell'attivo, anche responsabilizzando il debitore;

c) specificando il contenuto minimo del programma di liquidazione;

d) chiarendo l'ambito dei poteri giudiziali di cui all'articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in ipotesi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita;

e) attribuendo al curatore, previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni, i poteri per il compimento degli atti e delle operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della società, previsti nel programma di liquidazione, assicurando un'adeguata e tempestiva informazione dei soci e dei creditori della società nonché idonei strumenti di tutela, in sede concorsuale, degli stessi e dei terzi interessati.

3. Al fine di semplificare la gestione delle procedure meno complesse, le fun-

ART. 7.

(Procedura di liquidazione giudiziale).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

zioni del comitato dei creditori possono essere sostituite con forme di consultazione telematica del ceto creditorio, anche nelle modalità del silenzio-assenso.

4. La procedura di liquidazione giudiziale è potenziata mediante l'adozione di misure dirette a:

a) escludere l'operatività di esecuzioni speciali e di privilegi processuali, anche fondiari;

b) far decorrere il periodo sospetto per le azioni di inefficacia e revocatoria, a ritroso, dal deposito della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, fermo restando il disposto dell'articolo 69-bis, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. Ai fini dell'esercizio delle azioni di responsabilità, il Governo prevede la legittimazione del curatore a promuovere o a proseguire:

a) per le società di capitali e per le società cooperative, l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 del codice civile, l'azione prevista dall'articolo 2476, settimo comma, del codice civile, le azioni di responsabilità previste dall'articolo 2497 del codice civile e le altre analoghe azioni di responsabilità contemplate da singole disposizioni di legge;

b) l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 del codice civile, in caso di violazione delle regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima;

c) per le società di persone, l'azione sociale di responsabilità nei confronti del socio amministratore cui non sia stata per-

4. *Identico:*

a) escludere l'operatività di esecuzioni speciali e di privilegi processuali, anche fondiari; **prevedere, in ogni caso, che il privilegio fondiario continua ad operare sino alla scadenza del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1;**

b) *identica.*

5. *Identico.*

sonalmente estesa la procedura di liquidazione giudiziale.

6. La disciplina dei rapporti giuridici pendenti è integrata:

a) limitando la prededuzione, in ogni caso di prosecuzione o di subentro del curatore, compreso l'esercizio provvisorio e salva diversa previsione normativa, ai soli crediti maturati nel corso della procedura;

b) prevedendo lo scioglimento dei contratti aventi carattere personale che non proseguano con il consenso della controparte;

c) dettando un'autonoma regolamentazione del contratto preliminare, anche in relazione alla disciplina degli immobili da costruire.

7. La disciplina degli effetti della procedura sui rapporti di lavoro subordinato è coordinata con la legislazione vigente in materia di diritto del lavoro, per quanto concerne il licenziamento, le forme assicurative e di integrazione salariale, il trattamento di fine rapporto e le modalità di insinuazione al passivo.

8. Il sistema di accertamento del passivo è improntato a criteri di maggiore rapidità, snellezza e concentrazione, adottando misure dirette a:

a) agevolare la presentazione telematica delle domande tempestive di creditori e terzi, anche non residenti nel territorio nazionale, restringendo l'ammissibilità delle domande tardive;

b) introdurre preclusioni attenuate già nella fase monocratica;

c) prevedere forme semplificate per le domande di minor valore o complessità;

d) assicurare stabilità alle decisioni sui diritti reali immobiliari;

e) attrarre nella sede concorsuale l'accertamento di ogni credito opposto in compensazione ai sensi dell'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

f) chiarire le modalità di verifica dei diritti vantati su beni del debitore che sia costituito terzo datore di ipoteca;

g) adeguare i criteri civilistici di computo degli interessi alle modalità di liquidazione dell'attivo di cui al comma 9.

9. L'obiettivo della massima trasparenza ed efficienza delle operazioni di liquidazione dell'attivo della procedura è perseguito:

a) introducendo sistemi informativi e di vigilanza della gestione liquidatoria, caratterizzati da trasparenza, pubblicità e obblighi di rendicontazione;

b) garantendo la competitività delle operazioni di liquidazione nell'ambito del mercato unitario telematico nazionale delle vendite, caratterizzato:

1) dalla presenza di un ente che certifichi la ragionevole probabilità di soddisfazione dei crediti insinuati al passivo di ciascuna procedura aderente al sistema;

2) dalla presenza di un operatore del sistema di regolamento e di compensazione;

3) dal riconoscimento, ai creditori che ne facciano richiesta, di un titolo che li abiliti a partecipare alle vendite dei beni in misura proporzionale alla probabilità di soddisfazione del loro credito, certificata dall'ente di cui al numero 1);

4) dalla presenza di uno o più fondi per la gestione dei beni invenduti.

9. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

***b-bis)* introducendo misure volte a garantire all'insolvente i diritti di informazione, accesso e partecipazione, prevenendo che, fatte salve le eventuali limitazioni motivatamente e specificamente fissate dal giudice delegato, all'insolvente medesimo sia assicurata l'informazione sull'andamento della procedura e che lo stesso abbia diritto di accesso agli atti della procedura non coperti da segreto, con possibilità di prenderne visione e di estrarne copia.**

10. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di cui al presente articolo, sono adottate misure dirette a:

a) affidare la fase di riparto al curatore, fatta salva la facoltà degli interessati di proporre opposizione, ricorrendo al giudice;

b) integrare la disciplina della chiusura della procedura in pendenza di procedimenti giudiziari, specificando che essa concerne tutti i processi nei quali è parte il curatore e definendone presupposti, condizioni ed effetti in rapporto alla loro diversa tipologia e all'eventuale natura societaria del debitore;

c) prevedere che, alla chiusura della procedura relativa a società di capitali, nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore convochi l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione, ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti una percentuale significativa del capitale sociale;

d) disciplinare e incentivare le proposte di concordato liquidatorio giudiziale da parte di creditori e di terzi, nonché dello stesso debitore, ove questi apporti risorse

10. *Identico:*

a) *identica;*

b) integrare la disciplina della chiusura della procedura in pendenza di procedimenti giudiziari, specificando che essa concerne tutti i processi nei quali è parte il curatore, **comprese le azioni per l'esercizio dei diritti derivanti dal liquidatore giudiziale e le procedure esecutive, nonché le azioni cautelari ed esecutive finalizzate ad ottenere l'attuazione delle decisioni favorevoli conseguite dalla liquidazione giudiziale; prevedere in particolare che il curatore conservi la legittimazione esclusiva in relazione ai predetti procedimenti e che, con il decreto di chiusura in pendenza di procedimenti giudiziari, il tribunale disponga sulle modalità del rendiconto e del riparto supplementare nonché sulla determinazione del supplemento di compenso eventualmente spettante al curatore in caso di realizzazione di ulteriore attivo; prevedere che al curatore sia consentito di mantenere aperta la partita IVA anche dopo la chiusura della liquidazione giudiziale in pendenza di procedimenti giudiziari;**

c) *identica;*

d) *identica.*

che incrementino in modo apprezzabile l'attivo.

ART. 8.

(Esdebitazione).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina della procedura di esdebitazione all'esito della procedura di liquidazione giudiziale, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere per il debitore la possibilità di presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura e, in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura, al di fuori dei casi di frode o di malafede e purché abbia collaborato con gli organi della procedura;

b) introdurre particolari forme di esdebitazione di diritto riservate alle insolvenze minori, fatta salva per i creditori la possibilità di proporre opposizione dinanzi al tribunale;

c) prevedere anche per le società l'ammissione al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, previo riscontro dei presupposti di meritevolezza in capo agli amministratori e, nel caso di società di persone, in capo ai soci.

ART. 9.

(Sovraindebitamento).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, il Governo procede al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) **specificare le categorie di debitori assoggettabili alla procedura, anche in base a un criterio di prevalenza delle obbligazioni assunte a diverso titolo, comprendendo le persone fisiche e gli enti non**

ART. 8.

(Esdebitazione).

Identico.

ART. 9.

(Sovraindebitamento).

1. *Identico:*

a) **comprendere nella procedura** i soci illimitatamente responsabili e **individuare** criteri di coordinamento nella gestione delle procedure per sovraindebitamento riguardanti più membri della stessa famiglia;

assoggettabili alla procedura di concordato preventivo e di liquidazione giudiziale nonché i soci illimitatamente responsabili, e individuando criteri di coordinamento nella gestione delle procedure per sovraindebitamento riguardanti più membri della stessa famiglia;

b) disciplinare le soluzioni dirette a promuovere la continuazione dell'attività svolta dal debitore, nonché le modalità della loro eventuale conversione nelle soluzioni liquidatorie, anche ad istanza del debitore, e consentendo solo la soluzione liquidatoria, con esclusione dell'esdebitazione, nel caso in cui la crisi o l'insolvenza derivino da malafede o frode del debitore;

c) consentire al debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, di accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro tre anni, laddove sopravvengano utilità;

d) precludere l'accesso alle procedure ai soggetti già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o che abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di frode accertata;

e) introdurre misure protettive simili a quelle previste nel concordato preventivo, revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio in caso di atti in frode ai creditori;

b) disciplinare le soluzioni dirette a promuovere la continuazione dell'attività svolta dal debitore, nonché le modalità della loro eventuale conversione nelle soluzioni liquidatorie, anche ad istanza del debitore, e consentendo, **esclusivamente per il debitore-consumatore**, solo la soluzione liquidatoria, con esclusione dell'esdebitazione, nel caso in cui la crisi o l'insolvenza derivino da **colpa grave**, malafede o frode del debitore;

c) consentire al debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, di accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro **quattro** anni, laddove sopravvengano utilità;

c-bis) prevedere che il piano del consumatore possa comprendere anche la ristrutturazione dei crediti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno;

c-ter) includere nella relazione dell'organismo di cui all'articolo 9, comma 3-bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, l'indicazione del rispetto, da parte del finanziatore, del merito creditizio in relazione al reddito disponibile del debitore, dedotto quanto necessario a un dignitoso tenore di vita, al momento dell'erogazione del finanziamento;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) riconoscere l'iniziativa per l'apertura delle soluzioni liquidatorie, anche in pendenza di procedure esecutive individuali, ai creditori e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, al pubblico ministero;

g) ammettere all'esdebitazione anche le persone giuridiche, su domanda e con procedura semplificata, purché non ricorrano ipotesi di frode ai creditori o di volontario inadempimento del piano o dell'accordo;

h) prevedere misure sanzionatorie, eventualmente di natura processuale con riguardo ai poteri di impugnativa e di opposizione, a carico del creditore che abbia colpevolmente contribuito all'aggravamento della situazione di indebitamento;

i) attribuire anche ai creditori e al pubblico ministero l'iniziativa per la conversione in procedura liquidatoria, nei casi di frode o inadempimento.

ART. 10.

(Privilegi).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la revisione del sistema dei privilegi, il Governo procede al riordino riducendo le ipotesi di privilegio generale e speciale, con particolare riguardo ai privilegi retentivi, eliminando quelle non più attuali rispetto al tempo in cui sono state introdotte e adeguando in conformità l'ordine delle cause legittime di prelazione.

ART. 11.

(Garanzie non possessorie).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina del sistema delle garanzie reali mobiliari, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre una forma di garanzia mobiliare senza spossessamento, avente ad oggetto beni, materiali o immateriali, anche

f) *identica;*g) *identica;*h) *identica;*i) *identica.*

ART. 10.

(Privilegi).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, **il Governo procede al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi, principalmente con l'obiettivo di ridurre** le ipotesi di privilegio generale, speciale, con particolare riguardo ai privilegi retentivi, eliminando quelle non più attuali rispetto al tempo in cui sono state introdotte e adeguando in conformità l'ordine delle cause legittime di prelazione.

ART. 11.

*(Garanzie non possessorie).*1. *Identico.*

futuri, determinati o determinabili, fatta salva la specifica indicazione dell'ammontare massimo garantito, eventualmente utilizzabile anche a garanzia di crediti diversi o ulteriori rispetto a quelli originariamente individuati, disciplinandone i requisiti, ivi compresa la necessità della forma scritta, e le modalità di costituzione, anche mediante iscrizione in apposito registro informatizzato, nonché le regole di opponibilità ai terzi e il concorso con gli altri creditori muniti di cause di prelazione;

b) regolamentare forme, contenuto, requisiti ed effetti dell'iscrizione nel registro informatizzato, direttamente accessibile per via telematica secondo modalità che salvaguardino la protezione dei dati, al fine di consentire le operazioni di consultazione, iscrizione, annotazione, modifica, rinnovo ed estinzione delle garanzie, nonché la regolazione del concorso conseguente all'eventualità di plurime annotazioni; subordinare le operazioni di consultazione, iscrizione, modifica, annotazione e rinnovo al pagamento di un importo in denaro, determinato anche in via regolamentare, in modo da assicurare la copertura delle spese di gestione del registro;

c) stabilire che, salvo diverso accordo delle parti, il soggetto costituente la garanzia abbia la facoltà di utilizzare, nel rispetto dei principi di buona fede e di correttezza e in ogni caso nel rispetto della destinazione economica, i beni oggetto di garanzia, anche nell'esercizio della propria attività economica, estendendo in tale caso la prelazione dai beni originari a quelli che risulteranno all'esito degli atti di disposizione, senza effetto novativo per la garanzia originariamente concessa, fatta salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso del costituente;

d) consentire al creditore di escutere stragiudizialmente la garanzia anche in deroga al divieto del patto commissorio, a condizione che il valore dei beni sia determinato in maniera oggettiva, fatto salvo l'obbligo di restituire immediatamente al debitore, o ad altri creditori, l'eventuale

eccedenza tra il valore di realizzo o assegnazione e l'importo del credito;

e) prevedere forme di pubblicità e di controllo giurisdizionale dell'esecuzione stragiudiziale di cui alla lettera *d)*, regolare i rapporti tra la stessa e le procedure esecutive forzate e concorsuali, adottare misure di protezione del debitore consumatore, nonché forme di tutela dei terzi che abbiano contrattato con il debitore non possessorio ovvero abbiano acquistato in buona fede diritti sul bene mobile oggetto del pegno, curando in ogni caso il coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni normative vigenti.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione **della proiezione, per l'anno 2017**, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2017-2019**, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2017**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

ART. 11-bis.

(Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire).

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 1, disposizioni in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) al fine di garantire il controllo di legalità da parte del notaio sull'adempimento dell'obbligo di stipulazione della fideiussione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nonché dell'obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, stabi-

ART. 12.

(Rapporti tra liquidazione giudiziale e misure penali).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo adotta disposizioni di coordinamento con il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, stabilendo condizioni e criteri di prevalenza, rispetto alla gestione concorsuale, delle misure cautelari adottate in sede penale, anteriormente o successivamente alla dichiarazione di insolvenza.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo adotta disposizioni di coordinamento con la disciplina di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e in particolare con le misure cautelari previste dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, nel rispetto del principio di prevalenza del regime concorsuale, salvo che ricorrano ragioni di preminente tutela di interessi di carattere penale.

ART. 13.

(Modifiche al codice civile).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo procede alle modifiche delle seguenti disposizioni del codice civile rese necessarie per la definizione

lire che l'atto o il contratto avente come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, nonché qualunque atto avente le medesime finalità, deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata;

b) prevedere che dall'inadempimento dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 122 del 2005 consegua la nullità relativa del contratto, nei termini previsti dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

ART. 12.

(Rapporti tra liquidazione giudiziale e misure penali).

Identico.

ART. 13.

(Modifiche al codice civile).

1. *Identico:*

della disciplina organica di attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, in particolare prevedendo:

a) l'applicabilità dell'articolo 2394 alle società a responsabilità limitata e l'abrogazione dell'articolo 2394-bis;

b) il dovere dell'imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;

c) l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale come causa di scioglimento delle società di capitali ai sensi dell'articolo 2484;

d) la possibilità di sospensione dell'operatività della causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, primo comma, numero 4), e all'articolo 2545-*duodecies*, nonché degli obblighi posti a carico degli organi sociali dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter e 2486, in forza delle misure protettive previste nell'ambito delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di regolazione concordata preventiva della crisi;

e) i criteri di quantificazione del danno risarcibile nell'azione di responsabilità promossa contro l'organo di amministrazione della società fondata sulla violazione di quanto previsto dall'articolo 2486;

f) l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 2409 alle società a responsabilità limitata, anche prive di organo di controllo.

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

f-bis) l'estensione dei casi in cui è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, o del revisore, da parte della società a responsabilità limitata, in particolare prevedendo tale obbligo quando la società per due esercizi

consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: **2 milioni di euro;**

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: **2 milioni di euro;**

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: **10 unità;**

f-ter) prevedere che, se la società a responsabilità limitata, in tutti i casi in cui è obbligata per legge, non nomina l'organo di controllo o il revisore entro il termine previsto dall'articolo 2477, quinto comma, del codice civile, il tribunale provvede alla nomina, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del registro delle imprese;

f-quater) prevedere che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa, per la società a responsabilità limitata, quando per tre esercizi consecutivi non è superato alcuno dei limiti di cui alla lettera *f-bis*).

ART. 14.

(Liquidazione coatta amministrativa).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la riforma della liquidazione coatta amministrativa, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicare in via generale la disciplina concorsuale ordinaria anche alle imprese in stato di crisi o di insolvenza attualmente soggette alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, mantenendo fermo il relativo regime speciale solo nei casi previsti:

1) dalle leggi speciali in materia di banche e imprese assimilate, intermediari finanziari, imprese assicurative e assimilate;

2) dalle leggi speciali in materia di procedimenti amministrativi di competenza delle autorità amministrative di vigilanza, conseguenti all'accertamento di ir-

ART. 14.

(Liquidazione coatta amministrativa).

1. *Identico.*

regolarità e all'applicazione di sanzioni da parte delle medesime autorità;

b) attribuire alle autorità amministrative di vigilanza le competenze in tema di segnalazione dell'allerta e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi nelle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 4, anche al fine di individuare soluzioni di carattere conservativo, nonché la legittimazione alla domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale di cui all'articolo 7.

ART. 15.

.....

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 16.

(Disposizioni finanziarie).

1. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti, ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera *n*), e dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), per le quali sono previste specifiche autorizzazioni di spesa, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ad essa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

2. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di

2. Le disposizioni del presente articolo e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 16.

(Disposizioni finanziarie).

Identico.

procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo di cui alla presente legge, la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

